SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A3070

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 maggio 1997, n. **140.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 211, e aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis)* non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.»;

al comma 1, dopo il capoverso 211, sono inseriti i seguenti:

«211-*bis.* Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-*ter.* Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 29 marzo al 30 giugno 1997»;

al comma 5, dopo le parole: «limiti di età» *sono inserite le seguenti:* «o di servizio»; *dopo la parola:* «appartenenza» *sono inserite le seguenti:* «, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)* – *1.* Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

"*181.* Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".

2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento".

3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato».

All'articolo 4:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,» *sono inserite le seguenti:* «ed agli enti pubblici economici» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea»;

al comma 2, alla tabella B allegata, la voce: «Risorse agricole» *è soppressa; alla medesima tabella B, alla voce:* «Tesoro - Cap. 4633 Contratti di servizio e di programma FFSS» *la cifra:* «227» *è sostituita dalla seguente:* «267»; *al totale della voce* «Tesoro» *la cifra:* «827» *è sostituita dalla seguente:* «867»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,» *sono inserite le seguenti:* «ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,»;

al comma 2, capoverso 56-bis, *terzo periodo, le parole:* «dall'amministrazione di appartenenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

al comma 3, capoverso 58-bis, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per

conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza»;

al comma 3, dopo il capoverso 58-bis, *è aggiunto il seguente:*

«58-*ter.* Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera d), *secondo periodo, dopo le parole:* «degli eventuali conduttori» *sono inserite le seguenti:* «secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; *e la parola:* «prestiti» *è sostituita dalle seguenti:* «mutui ipotecari»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «possono procedere» *sono inserite le seguenti:* «, al fine di realizzare celermente i relativi incassi,»; *le parole da:* «relativi crediti» *fino a:* «Il prezzo della cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Norme in materia di entrata)*. – *1.* I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

"75-*bis*. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-*bis*, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del

comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di Commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la Commissione tributaria della re-

golarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La Commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-*nonies* dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto,

ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta".

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. Il termine previsto dall'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.

23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la lettera e), *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *e-bis)* del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997».

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: «innovazione» *è sostituita dalle seguenti:* «attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia»;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE.»; *al secondo periodo, le parole:* «al quale sono allegati» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla quale sono allegati» *e le parole:* «o in quello dei ragionieri e periti commercialisti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991,

n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonchè dei relativi interessi e sanzioni»;

al comma 5 è premesso il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* - *(Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA)* – *1.* Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis)*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997».

All'articolo 14, al comma 1, dopo la parola: «entrate» *è inserita la seguente:* «tributarie».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3489):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI), dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU).

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 2 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 aprile 1997.

Esaminato dalla V commissione l'8, 9, 14, 15, 16, 17 e 18 aprile 1997.

Esaminato in aula il 28 aprile 1997, il 5 maggio 1997 e approvato il 6 maggio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2404):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 7 maggio 1997 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 maggio 1997.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª l'8, 13 e 14 maggio 1997.

Esaminato in aula il 15, 22 e 27 maggio 1997 e approvato il 28 maggio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 61 Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 giugno 1997.

97G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 24 marzo 1997.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, concernente: «Interventi urgenti in favore del cinema».

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante «Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153, recante «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 28 della citata legge n. 1213 del 1965, come modificati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 8 del decreto-legge n. 26 del 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, recante «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti in favore del cinema"»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996 e 31 maggio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996 e del 14 giugno 1996 con i quali al Ministro Walter Veltroni è stato attribuito l'incarico per lo spettacolo e lo sport e la delega ad esercitare le funzioni in dette materie;

Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 545 del 1996, ed al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 59, del decreto-legge n. 545 del 1996 consente di attribuire alle commissioni dello spettacolo ivi istituite, oltre alle competenze già proprie di precedenti commissioni costituite, anche «ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare»;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno e necessario distinguere le competenze della commissione consultiva per il cinema dalle competenze della commissione consultiva per il credito cinematografico, con riferimento alla individuazione dei films di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Considerato che tale distinzione di competenze, alla luce della diversa natura dei due organi consultivi, deve avvenire affidando le valutazioni di ordine culturale alla commissione consultiva per il cinema e quelle più propriamente di carattere economico-imprenditoriale alla commissione consultiva per il credito cinematografico;

Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nelle sedute del 15 gennaio 1997 e del 3 marzo 1997;

Decreta:

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti in favore del cinema"», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «I provvedimenti di riconoscimento della nazionalità italiana ai film di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal capo del dipartimento dello spettacolo»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana è adottato previo riscontro, effettuato sulla domanda presentata e sulla documentazione allegata, della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, rispettivamente per i films "di produzione nazionale", "di interesse culturale nazionale" e per quelli in coproduzione o compartecipazione. Il possesso dei requisiti, per i quali non sia stata necessaria la presentazione di idonea documentazione, può essere autocertificato dall'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni»;

c) il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana per i film di produzione nazionale, rilasciato ai sensi del comma 2 ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente certificati. La revoca può essere altresì disposta immediatamente, quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza di requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto

che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana è tenuto a comunicare al dipartimento dello spettacolo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente certificato»;

d) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dai seguenti:

«*4.* Per i film di interesse culturale nazionale, ai fini della ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base degli elementi contenuti nella denuncia di inizio lavorazione del film e della documentazione alla stessa allegata.

4-bis. Il provvedimento è adottato dal capo del dipartimento dello spettacolo, sentito il parere vincolante della commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Il parere, assunto con il voto favorevole, della maggioranza dei componenti della commissione, ha per oggetto la sussistenza di significative qualità artistiche e culturali o artistiche e spettacolari, richieste dall'art. 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario. In sede di espressione del parere, la commissione indica gli elementi ritenuti essenziali, ai fini del riconoscimento della qualifica di film di interesse culturale nazionale, tra quelli indicati dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 1213 del 1965.

4-ter. Il provvedimento è revocato, a film utimato, qualora, dalla visione del film, non risulti il requisito della spettacolarità. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, il relativo provvedimento può essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori e tecnici qualificati, nonché della sceneggiatura. A tal fine, le imprese produttrici sono tenute a comunicare immediatamente al dipartimento dello spettacolo ed all'istituto di credito le eventuali variazioni intervenute»;

e) nell'art. 5, comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «I film di cui all'art. 28, comma 9, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono sottoposti al parere della commissione consultiva per il cinema, dopo aver ottenuto il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto. Il requisito delle "rilevanti finalità culturali ed artistiche" è valutato dalla medesima commissione che, a tal fine, all'inizio di ogni esercizio, stabilisce i criteri di esame. Ottenuto il giudizio favorevole della commissione consultiva per il cinema, la commissione consultiva per il credito cinematografico procede, senza ritardo, alla selezione di cui al comma 9 del citato art. 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo i criteri ivi indicati ed in base alla valutazione tecnico-economica dell'opera da realizzare. L'istanza per accedere al contributo deve essere presentata al dipartimento dello spettacolo entro il 31 marzo di ogni anno; alla stessa è allegata la necessaria documentazione ovvero, per quanto non attestato da documenti, autocertificazione del richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112

97A4036

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 maggio 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Nunez Ruiz Isabel, nata a Murcia (E) il 5 febbraio 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere. ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos de Murcia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion Psicologia» conseguito in data 8 aprile 1981 presso la Università di Murcia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Nunez Ruiz Isabel, nata a Murcia (E) il 5 febbraio 1958, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A4039

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Caserta n. 5987 del 21 aprile 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla risistemazione del mobilio e della pulizia straordinaria a seguito di lavori di ristrutturazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 12 AL 17 MAGGIO 1997

Regione Campania:
ufficio tecnico erariale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A4109

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Ulisse - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Velletri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Ulisse - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Ulisse - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito notaio dott. Virgilio La Cava in data 27 aprile 1982, rep. 8379, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Mara Passeggeri, nata a Roma il 30 gennaio 1958 ed ivi residente in via della Giuliana, 66, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4110

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cori, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), costituita per rogito notaio dott. Andrea Nicotra in data 4 luglio 1979, rep. n. 2636, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Aurely Stefano, nato a Roma il 5 luglio 1969 ed ivi residente in via Teognide, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4111

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.S.A.R. S.r.l. - Cooperativa spacci aziendali riuniti», in Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Co.S.A.R. S.r.l. - Cooperativa spacci aziendali riuniti - Società a responsabilità limitata», con sede in Fabriano (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Co.S.A.R. S.r.l. - Cooperativa spacci aziendali riuniti - Società a responsabilità limitata», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Mario Ottoni, in data 4 dicembre 1984, rep. n. 48033, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il signor rag. Giannino Lattanzi, nato a Massafermana (Ascoli Piceno) il 31 luglio 1944 residente a Fabriano std. in via Dante n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4112

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Busseto Servizi - Società cooperativa a r.l.», in Busseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Busseto Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busseto (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Busseto Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busseto (Parma), costituita per rogito notaio dott. Massimo Galli, in data 2 agosto 1994, rep. n. 15608, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Daniela Gallicani, nata a Parma il 29 gennaio 1952 e residente a Fidenza, via dei Mille n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4113

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Informatica sociale» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile:

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 126 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Informatica sociale» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 24082, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9577; B.U.S.C. posizione n. 3976/242829, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4085

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Floriano 1» a r.l., in Zapponeta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 110 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola San Floriano 1» a r.l., con sede nel comune di Zapponeta, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 22 aprile 1989, repertorio n. 17952, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10274; B.U.S.C. posizione n. 3969/242744, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4086

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «A e G» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 128 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «A e G» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Buonasorte in data 17 maggio 1988, repertorio n. 88068, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9722; B.U.S.C. posizione n. 3848/236591, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4087

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Airone» a r.l., in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 102 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Airone» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 19 luglio 1988, repertorio n. 145648, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9793; B.U.S.C. posizione n. 3832/235898, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4088

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L.T.S. - Lavoro - Turismo - Servizi» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 124 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «L.T.S. - Lavoro - Turismo - Servizi» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 160920, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9473; B.U.S.C. posizione n. 3774/232782, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4089

DECRETO 9 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Luigi Einaudi» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Luigi Einaudi» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 28 aprile 1982, repertorio n. 8281, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5660; B.U.S.C. posizione n. 2675/191419, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4090

DECRETO 9 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Aquile Control Capitanata» a r.l., in Rocchetta S. Antonio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 127 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Aquile Control Capitanata» a r.l., con sede nel comune di Rocchetta S. Antonio, costituita per rogito notaio Bruno Di Carlo in data 2 novembre 1990, repertorio n. 5532, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11037; B.U.S.C. posizione n. 4115/252997, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4091

DECRETO 12 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola di produzione e lavoro - Società cooperativa a r.l.», già «Società cooperativa agricola e di produzione e lavoro», in Vigarano Bieve, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola e di produzione e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Società cooperativa agricola e di produzione e lavoro», con sede in Vigarano Pieve (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. sig. Ministro protocollo 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola di produzione e lavoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», già «Società cooperativa agricola e di produzione e lavoro», con sede in Vigarano Pieve (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Luigi Barbaro, in data 28 luglio 1994, rep. n. 2127, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Andrea Audino, nato a Ferrara il 30 aprile 1955 ed ivi residente in corso Ercole I D'Este n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4114

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperativa Kailia», in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Kailia», con sede in Ceglie Messapica, costituita per rogito dott. Luca Torricella in data 14 settembre 1987, repertorio n. 25848, registro società n. 4906, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1870/231.068.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4115

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo amministratori e dipendenti del comune di Francavilla Fontana», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del

provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo amministratori e dipendenti del comune di Francavilla Fontana», con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 16 marzo 1982, repertorio n. 14289, registro società n. 2641, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. numero 1301/190.048.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4116

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Sport-Turist», in Ostuni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Sport-Turist», con sede in Ostuni, costituita per rogito dott. Giuseppe Grosso in data 13 settembre 1985, repertorio n. 1864, registro società n. 3822, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1594/214.436.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4117

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Ge.Ri.Ho.», in Sandonaci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Ge.Ri.Ho.», con sede in Sandonaci, costituita per rogito dott. Biagio Di Pietro in data 14 aprile 1989, repertorio n. 100128, registro società n. 5733, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2013/242.081.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4118

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Sud Puglia», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Sud Puglia», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 13 ottobre 1986, repertorio n. 21608, registro società n. 4328, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1/30/222.753.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4119

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Spaccio alimentare salentino», in San Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Spaccio alimentare salentino», con sede in San Pancrazio Salentino, costituita per rogito dott. Giorgio Tavassi in data 31 gennaio 1985, repertorio n. 37599, registro società n. 3566, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1551/211.749.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4120

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa C.E.D. avvenire», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa C.E.D. avvenire», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 12 giugno 1985, repertorio n. 94967, registro società n. 3709, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1563/212.174.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4121

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa verde 80», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa verde 80», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 24 marzo 1980, repertorio n. 197494, registro società n. 2140, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1116/174.664.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4122

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Puliscoop 86», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Puliscoop 86», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 30 maggio 1986, repertorio n. 233387, registro società n. 4177, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1693/219.997.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4123

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Messaggi 87», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Messaggi 87», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 18 gennaio 1987, repertorio n. 74836, registro società n. 4495, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1770/224.638.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4124

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pelenica», in Villa Castelli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Pelenica», con sede in Villa Castelli, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 5 marzo 1989, repertorio n. 2154, registro società n. 5619, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2014/242.082.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4125

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Info-Sud», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di séguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Info-Sud», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 26 maggio 1987, repertorio n. 22757, registro società n. 4748, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1842/228.002.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4126

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Conf-Moda», in Fasano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Conf-Moda», con sede in Fasano, costituita per rogito dott. Giuseppe Grosso in data 16 ottobre 1986, repertorio n. 4221, registro società n. 4350, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1753/223.854.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4127

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa editoriale», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa editoriale», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Michele Errico in data 6 ottobre 1989, repertorio n. 11353, registro società n. 5834, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2034/243.585.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4128

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto ambiente», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto ambiente», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Bruno Cafaro in data 4 febbraio 1986, repertorio n. 12005, registro società n. 3994, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1644/216.855.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4129

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Florestana», in Tuturano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Florestana», con sede in Tuturano, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 17 giugno 1986, repertorio n. 21142, registro società n. 4183, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1704/220.835.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4130

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Prisma», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Prisma», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 26 agosto 1988, repertorio n. 791, registro società n. 5393, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1950/236.454.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4131

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera 88», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera 88», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Michele Errico in data 6 giugno 1988, repertorio n. 778, registro società n. 5325, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1939/235.644.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4132

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Monitor servizi», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Monitor servizi», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 18 febbraio 1988, repertorio n. 24451, registro società n. 5170, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1905/233.209.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4133

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Lito Sud», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 dalla legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Lito Sud», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 9 novembre 1991, repertorio n. 5975, registro società n. 6743, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2181/255.916.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4134

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia Lobello», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del

provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia Lobello», con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Assunta Larocca in data 29 luglio 1985, repertorio n. 4277, registro società n. 3771, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1580/213.474.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4135

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Speranza», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 dalla legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Speranza», con sede in San Pietro Vernotico, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 19 giugno 1986, repertorio n. 135535, registro società n. 4267, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1714/221.826.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4136

DECRETO 12 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola Caputi», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 dalla legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Agricola Caputi», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Lavinia Vacca in data 9 novembre 1982, repertorio n. 1053, registro società n. 2819, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1365/195.512.

Brindisi, 12 maggio 1997

Il direttore: MARZO

97A4137

DECRETO 14 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Se.T. - Cooperativa servizi terziari - Società cooperativa a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Co.Se.T. - Cooperativa servizi terziari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. sig. Ministro protocollo n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente il precedente protocollo n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Se.T. - Cooperativa servizi terziari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa, in data 6 gennaio 1984, repertorio n. 30534, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Glauco Di Stefano nato a Porto Sa Giorgio (Ascoli Piceno) il 23 agosto 1933 e residente in Bologna, via Marconi n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* DI IORIO

97A4138

DECRETO 14 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Proserpina cooperativa edificatrice di case economiche e popolari», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Proserpina cooperativa edificatrice di case economiche e popolari», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. sig. Ministro protocollo n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente protocollo n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società coöperativa a r.l. «Proserpina cooperativa edificatrice di case economiche e popolari», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Piero Alvisi, in data 3 giugno 1970, repertorio n. 37229, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv.

Pierluigi Bertani nato a Bologna l'8 settembre 1942 ed ivi residente alla via Carlo Alberto Pizzardi n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4139

DECRETO 14 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Commissionaria famiglie lavoratori cremaschi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Crema, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 2 ottobre 1996 con la quale il tribunale di Crema ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Commissionaria famiglie lavoratori cremaschi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Crema (Cremona);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. sig. Ministro protocollo n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente protocollo n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Commissionaria famiglie lavoratori cremaschi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crema (Cremona); costituita per rogito notaio dott. Vito Giani in data 10 ottobre 1974, repertorio n. 32126, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Antonella D'Ambrosio, nata a Napoli il 23 agosto 1961, residente in Cremona, via Chiara Novella, 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4140

DECRETO 14 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «New Mouse - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già cooperativa di abitazione «Malnido seconda - Società a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 17 ottobre 1996 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «New Mouse - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già cooperativa di abitazione «Malnido seconda - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, in liquidazione volontaria;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. sig. Ministro protocollo n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente protocollo n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «New Mouse - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già cooperativa di abitazione «Malnido seconda - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Aurelio Gavazzi in data 12 maggio 1982, repertorio n. 47605, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il

dott. Riccardo Tacconi, nato a Bologna il 16 dicembre 1960 e residente in Milano, via Lepetit, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4141

DECRETO 14 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Colombo S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Colombo S.r.l.», con sede in Sanremo, via Solaro, 60, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Colombo S.r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio dott. Marzi Antonio, in data 23 maggio 1979, repertorio n. 23612, registro società n. 2776, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina liquidatore.

Imperia, 14 maggio 1997

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

97A4142

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 maggio 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 novembre 1954 concernente «Istruzioni pel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1954 con il quale sono state approvate le istruzioni pel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa predetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica degli articoli 19 e 337 di dette istruzioni;

Decreta:

Art. 19-*bis.* — I depositi in buoni postali fruttiferi possono essere eseguiti anche presso le direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 337-*bis.* — I titolari di depositi di indennità per espropriazione, costituzione di servitù ed aree per causa di pubblica utilità possono chiedere che la somma depositata venga impiegata, al fine di trarne maggior profitto, anche in buoni postali fruttiferi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4199

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 1997.

Modificazioni agli allegati *1B*, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1996, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione dell'Unione europea a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati *1B*, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 148

ALLEGATO 1-*B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Capitolo 1. - Premessa.

- Al punto 1.7.bis viene eliminata la parola "inquinanti".

- Dopo il punto 1.8 sono aggiunti i seguenti punti:

1.9 Per tutti i concimi organici ed organo-minerali, derivanti dalla trasformazione di materie di origine animale, le materie prime utilizzate devono rispondere ai requisiti e alle norme previste dal Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva del Consiglio 90/667/CEE del 27 novembre 1990, concernente le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.

1.10 Per i concimi organo-minerali è consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in carbonio umico e fulvico purchè i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

1.11 Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione "a basso titolo di cloro" quando il titolo in cloro è inferiore al 2%. E' consentito dichiarare il titolo in cloro.

1.12 Ai sensi della presente norma per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo è presente sotto forma di prodotto chelato.

In tali casi il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: "chelato con ..." nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

Agenti chelanti		
Sale sodico potassico dell'acido etilendiammino-N-N'-bis (2-idrossi-5 sulfo) fenilacetico	EDDHSA	$C_{18}H_{20}O_{12}N_2S_2$
Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:		
Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
Acido etilendiammino-di (o-idrossifenilacetico)	EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
Acido etilendiammino-di (o-idrossi-p-metilfenil) acetico	EDDHMA	$C_{20}H_{24}N_2O_6$
Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil) acetico	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$

Capitolo 2. - Concimi minerali semplici.

- Al punto 2.2 - Concimi azotati fluidi si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
7.	Soluzione di tiosolfato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica in soluzione acquosa contenente essenzialmente tiosolfato di ammonio	12% N Azoto valutato come azoto ammoniacale 26% S Zolfo valutato come anidride solforica solubile in acqua	---	Azoto ammoniacale Anidride solforica solubile in acqua	---

Capitolo 3 – Concimi minerali composti

– Al punto 3 3 – Concimi NK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nitrato potassico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale nitrato potassico.	–	12% N. Azoto valutato come azoto nitrico. 42% K_2O	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico.	–	K_2O solubile in acqua.	1. Azoto totale. 2. Azoto valutato come azoto nitrico solubilità (2).	–	Ossido di potassio solubile in acqua.	1. E' obbligatoria l'indicazione "con basso titolo di cloro". 2. Il titolo in cloro deve essere inferiore al 2%. 3. E' obbligatorio dichiarare il titolo in cloro.

Capitolo 5. – Concimi organici.

5.1. – *Concimi organici azotati*

– Alla colonna 3, corrispondente al concime n. 5 "Cuoiattoli" viene eliminata la parola "eventualmente".

– Alla colonna 4, corrispondente al concime n. 6 "Cuoio torrefatto" il titolo minimo dichiarabile in azoto 5% è sostituito con 8%.

– La colonna 3, relativa al "Modo di preparazione e componenti essenziali", corrispondente al concime n. 11 "Borlande essiccate" è sostituita dalla seguente:

Modo di preparazione e componenti essenziali.
3
Residuo della fermentazione di sostanze zuccherine dopo la distillazione dell'alcool etilico o la separazione di lieviti o di altre sostanze ottenute dalla fermentazione.

– All'elenco dei concimi organici azotati è aggiunto il seguente prodotto:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
16.	Cuoio e pelli idrolizzati.	Prodotto ottenuto per idrolisi sotto pressione degli scarti di lavorazione delle pelli e del cuoio e successiva essiccazione.	10% N. Azoto valutato come azoto organico. Rapporto C/N minore o uguale a 4.		N organico. C organico.	Il contenuto di cromo estraibile in DTPA non deve essere superiore a 1800 ppm.

5.1.1 – *Concimi organici azotati fluidi*

– La colonna 3, relativa al "Modo di preparazione e componenti essenziali", corrispondente al concime n. 1 "Borlanda fluida" è sostituita dalla seguente:

Modo di preparazione e componenti essenziali.
3
Sospensione residua della fermentazione di sostanze zuccherine dopo la distillazione dell'alcool etilico o la separazione dei lieviti o di altre sostanze ottenute dalla fermentazione.

Capitolo 8. - Condizioni a base di microelementi (oligelementi).

Sotto il titolo del capitolo 8 e prima del punto 8.1 vengono inserite le seguenti note:

«Nota 1: Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inlgese, quali figurano nella premessa del presente allegato».

«Nota 2: Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato "solubile"».

«Nota 3: Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce un buona stabilità della frazione chelata».

Vengono soppresse le note 1, 2 e 3 previste al punto 8.1. - Concimi a base di un solo microelemento.

ALLEGATO 2

NORME CONCERNENTI L'INDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. - Indicazioni obbligatorie per l'identificazione.

— Il testo del punto 1.2.5 è sostituito dal seguente:

«1.2.5. - Il nome, o la ragione sociale o il marchio depositato nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime, avente sede nel territorio nazionale.

È consentito altresì, in alternativa ad una indicazione in chiare lettere, dichiarare la succitata sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito, mediante il corrispondente numero di iscrizione alla Camera di commercio.».

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

(*Punto 3. Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi nazionali*)

3.1. - Concimi semplici

Nell'elenco riportato al punto «3.1.1. - Concimi azotati (solidi e fluidi)» viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in % di peso espressi in $N-P_2O_5-K_2O-MgO-Cl-CaO-SO_3$
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4

3.3. - Concimi organici

Nell'elenco riportato al punto «3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)» viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in % di peso espressi in N	C
Cuoio e pelli idrolizzati	0,5	1,0

97A4107

DECRETO 4 marzo 1997.

Modificazioni agli allegati 1*B*, 1*C* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1996, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati *1B*, *1C* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 147

ALLEGATO 1-*B*

2 2 - *Concimi azotati fluidi*

All'elenco dei concimi azotati fluidi viene modificato il concime n 5 come indicato nel prospetto di seguito riportato

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
5.	Sospensione di solfato ammonico	Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili.	6% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%.	Azoto ammoniacale	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20°C. Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. E' obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto.

ALLEGATO 1-*C*

AMMENDANTI E CORRETTIVI

2 3 – *Ammendanti e correttivi diversi*

All'elenco degli ammendanti e correttivi diversi vengono aggiunti i seguenti prodotti

1	2	3	4	5	6	7
7.	Poliacrilammide anionica	Prodotto ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio.	90%. Poliacrilammide anionica solubile in acqua.		Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	E' obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05%.

1	2	3	4	5	6	7
8.	Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa	Soluzione acquosa di polimero ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio.	18%. Poliacrilammide anionica solubile in acqua.		Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	E' obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05%.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

- ***Punto 3. Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'Allegato 1B (concimi nazionali).***

3.1. - **Concimi semplici**

Nell'elenco riportato al punto «3.1.1. - Concimi azotati (solidi e fluidi)» la voce "Soluzioni di solfato ammonico" viene sostituita dalla seguente:

	Valori assoluti in % di peso espressi in N-P_2O_5-K_2O-MgO-Cl-CaO-SO_3
Sospensione di solfato ammonico	0,4

- ***Punto 4. Relativo alle tolleranze applicabili agli ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C.***

Il punto 4.3 - **Ammendanti e correttivi diversi** è sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:									Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di:
	CaO	MgO	SO_3	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	S	N	P	K_2O	Capacità di scambio	Poliacrilammide anionica
Per il correttivo n. 1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Per i correttivi numeri 3, 4 e 5 ..	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
Per il correttivo n. 6	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	10 meq	-
Per i correttivi numeri 7 e 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

97A4108

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione del programma del Centro studi di tecnica navale (Ce.Te.Na.) per il triennio 1994-1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 259 del 5 maggio 1976 che, all'art. 1, autorizza L'I.R.I. a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale;

Vista la legge n. 122 del 1° aprile 1985 che, all'art. 1, prevede l'erogazione di contributi a favore della società denominata «Centro per gli studi di tecnica navale (Ce.Te.Na.)» costituita ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 259/1976;

Vista la legge n. 234 del 14 giugno 1989 che, all'art. 17, prevede una cadenza triennale per i programmi di ricerca del Ce.Te.Na. da sottoporre al CIPI previo parere del Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale di cui all'art. 4 della citata legge n. 259/1976;

Vista la legge n. 431 del 31 dicembre 1991 che, all'art. 2, disciplina le modalità di corresponsione dei contributi accordati alle imprese del settore navalmeccanico;

Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 che, agli articoli 1 e 2 prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994 che, all'art. 2, punto *d)*, demanda al CIPE le funzioni relative all'approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della citata legge n. 234/1989;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito con la legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale», ed in particolare gli articoli 14, 15 e 16 con i quali vengono tra l'altro determinate le aliquote, le modalità e le procedure per la concessione delle provvidenze previste a favore dei programmi di ricerca nel settore navale;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, con la legge n. 343 dell'8 agosto 1995 che prevede, fra l'altro, la concessione di contributi al Ce.Te.Na. per programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1994-1996, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86/C83/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee numero C83 dell'11 aprile 1986;

Visto l'art 3, comma 7, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 287/1995 convertito con modificazioni con la legge n. 343/1995 che autorizza l'utilizzo di limiti d'impegno di durata decennale in ragione di lire 9 miliardi a partire dall'anno 1997 per il finanziamento delle attività svolte dal Ce.Te.Na. e dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) nell'ambito dei rispettivi programmi triennali di ricerca 1994-1996;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/684 del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1990, concernente aiuti alla costruzione navale, che, all'art. 8, disciplina gli aiuti alla ricerca ed allo sviluppo;

Vista la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con nota n. 270018 del 9 gennaio 1997, con la quale si sottopone all'approvazione del CIPE il programma triennale di ricerca della società Ce.Te.Na. per il periodo 1994-1996 per un ammontare complessivo di lire 127,4 miliardi;

Visto il verbale della riunione del 12 dicembre 1995 del Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione navale, di cui all'art. 4 della citata legge n. 259/1976;

Considerato il valore scientifico e l'importanza economica delle attività svolte dal Ce.Te.Na. a servizio di un settore caratterizzato da una forte concorrenza internazionale come quello navalmeccanico;

Preso atto che il citato programma triennale Ce.Te.Na. 1994-1996 risulta essere interamente già realizzato per un ammontare complessivo di lire 123.259,4 milioni di lire;

Tenuto conto che lo sfasamento temporale fra il periodo di durata del piano e la data di esame dello stesso da parte del CIPE dipende prevalentemente dai ritardi nell'approvazione della legislazione di sostegno alla ricerca nel settore navale;

Ritenuto comunque necessario ridurre per il futuro i potenziali effetti negativi derivanti dal protrarsi di tali ritardi;

Visto il D.D.L. recante il rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore presentato al Senato il 17 gennaio 1997 (A.S. n. 1967), il quale, all'art. 5, nel prevedere il finanziamento dei programmi triennali di ricerca e sviluppo 1997-1999 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di archi-

tettura navale (INSEAN) e del Centro per gli studi di tecnica navale (Ce.Te.Na.), autorizza, nel trienno 1997-1999, per le finalità di cui al detto articolo, limiti d'impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'Università ed alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il programma di ricerca del Ce.Te.Na. per il triennio 1994-1996, per le attività effettivamente svolte e per un ammontare complessivo di lire 123.259,4 milioni.

Il concorso statale al finanziamento dei costi del programma nei limiti ammessi dalla disciplina comunitaria agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo sarà assicurato a valere sullo stanziamento previsto dall'art 3, comma 7, lettera *b),* del decreto-legge n. 287/1995 convertito con modificazioni con la legge n. 343/1995.

Raccomanda

al Ministro dei trasporti e della navigazione di assicurare che il Ce.Te.Na. predisponga, nel più breve tempo possibile, il programma di ricerca per il periodo 1997-1999 e che tale programma venga sottoposto al CIPE entro il 1997. Preliminarmente a tale presentazione il Ministro dei trasporti e della navigazione presenterà al CIPE una relazione sull'attuazione del precedente programma 1994-1996 con l'indicazione dei risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167

97A4163

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, rcante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un

lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i Regolamenti (CEE) n. 2083/93 e n. 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, a titolo degli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Viste le determinazioni del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i POM: «Emergenza occupazionale Sud» e «Azioni Innovative e A.T.» nonché alla riduzione al 10% del contributo privato per i P.O. contenenti azioni di formazione continuasse 7.3;

Vista la determinazione del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 20 febbraio 1997, relative alla rimodulazione al 75% del contributo di Fondo sociale europeo;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13514 del 14 marzo 1997, concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1997 e 1998 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 2.049,376 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno ed ai documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 3 e 4, quali risultanti dalle allegate tabelle *A, B,* e *C* sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 1.524,752 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, quanto a lire 274,171 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 155,538 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 94,915 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione grava per lire 730,492 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1997 e per lire 794,260 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformità alle richiamate disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo predetto a cura dei titolari dei programmi operativi.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi agli anni 1997 e 1998 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, nonché limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresì che per i progetti presentati dagli enti pubblici economici e società pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziameno sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 122

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO
(valori in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira:2000)

OBIETTIVO 1 anno 1997

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
MOLISE	3.708	928	-	697	5.333
CAMPANIA	24.874	6.219	-	5.600	36.693
PUGLIA	19.634	4.909	-	6.776	31.319
BASILICATA	9.987	2.497	-	626	13.110
CALABRIA	14.031	3.508	-	1.053	18.592
SICILIA	36.761	9.190	-	1.538	47.489
SARDEGNA	15.188	3.797	-	3.662	22.647
M.L. FORM. FORM.	-	-	10.880	-	10.880
M.L. FORM. P.A.	12.398	-	-	-	12.398
M.L. IMPR. GIOV.	760	-	4.306	-	5.066
M.L. AZ. INNOV.	9.615	-	-	-	9.615
MIN. P.I.	2.319	-	19.449	-	21.768
M.U.R.S.T.	-	-	12.946	5.090	18.036
M.L. EMER. OCCUP.	41.169	-	-	3.830	44.999
M.L. FORM. MIGR.	-	-	2.530	-	2.530
TOTALE	**190.444**	**31.048**	**50.111**	**28.872**	**300.475**

OBIETTIVO 1 anno 1998

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
MOLISE	3.708	928	-	697	5.333
CAMPANIA	24.874	6.219	-	5.600	36.693
PUGLIA	19.633	4.908	-	6.776	31.317
BASILICATA	9.987	2.497	-	626	13.110
CALABRIA	14.031	3.508	-	1.053	18.592
SICILIA	36.761	9.190	-	1.538	47.489
SARDEGNA	15.188	3.797	-	3.662	22.647
M.L. FORM. FORM.	-	-	13.039	-	13.039
M.L. FORM. P.A.	14.859	-	-	-	14.859
M.L. IMPR. GIOV.	430	-	2.437	-	2.867
M.L. AZ. INNOV.	11.523	-	-	-	11.523
MIN. P.I.	7.694	-	13.345	-	21.039
M.U.R.S.T.	-	-	12.951	5.092	18.043
M.L. EMER. OCCUP.	49.340	-	-	4.591	53.931
M.L. FORM. MIGR.	-	-	3.032	-	3.032
TOTALE	**208.028**	**31.047**	**44.804**	**29.635**	**313.514**

TABELLA B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1997
(Valori in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira:2000)

OBIETTIVO 3					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	4.136	1.034	-	-	5.170
PIEMONTE	40.681	10.170	-	-	50.851
LOMBARDIA	58.285	14.571	-	-	72.856
TRENTO	9.398	2.350	-	-	11.748
BOLZANO	8.158	2.039	-	-	10.197
FRIULI V.G.	17.773	4.443	-	-	22.216
VENETO	36.072	9.018	-	-	45.090
LIGURIA	14.082	3.520	-	-	17.602
EMILIA R.	61.414	15.354	-	-	76.768
TOSCANA	21.850	5.462	-	-	27.312
UMBRIA	10.150	2.538	-	-	12.688
MARCHE	12.223	3.056	-	-	15.279
LAZIO	40.726	10.181	-	-	50.907
M.L. FORM. OCC.	76.640	-	-	-	76.640
M.L. AZ. INNOV.	19.940	-	-	-	19.940
M.L. RAFF. SIST.	13.040	-	-	-	13.040
TOTALE OB. 3	**444.568**	**83.736**	-	-	**528.304**

OBIETTIVO 4					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	693	173	-	355	1.221
PIEMONTE	9.735	2.434	-	4.992	17.161
LOMBARDIA	16.596	4.149	-	8.511	29.256
TRENTO	2.064	516	-	1.037	3.617
BOLZANO	1.703	426	-	829	2.958
FRIULI V.G.	3.734	934	-	1.834	6.502
VENETO	9.471	2.368	-	5.021	16.860
LIGURIA	3.057	764	-	1.568	5.389
EMILIA R.	13.286	3.322	-	6.813	23.421
TOSCANA	5.546	1.387	-	2.844	9.777
UMBRIA	2.152	538	-	1.087	3.777
MARCHE	2.991	748	-	1.534	5.273
ABRUZZO	1.835	459	-	941	3.235
LAZIO	8.261	2.065	-	4.236	14.562
M.L. RICONV.RIQ.	11.908	-	-	5.301	17.209
M.L. AZ. INNOV.	1.436	-	-	589	2.025
M.L. RAFF. SIST.	1.012	-	-	-	1.012
TOTALE OB. 4	**95.480**	**20.283**	-	**47.492**	**163.255**

TABELLA *C* *C*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1998
(Valori in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira:2000)

OBIETTIVO 3

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	4.288	1.072	-	-	5.360
PIEMONTE	42.234	10.559	-	-	52.793
LOMBARDIA	60.510	15.128	-	-	75.638
TRENTO	9.751	2.438	-	-	12.189
BOLZANO	8.465	2.116	-	-	10.581
FRIULI V.G.	18.441	4.610	-	-	23.051
VENETO	37.428	9.357	-	-	46.785
LIGURIA	14.610	3.653	-	-	18.263
EMILIA R.	63.730	15.932	-	-	79.662
TOSCANA	22.670	5.668	-	-	28.338
UMBRIA	10.518	2.630	-	-	13.148
MARCHE	12.699	3.175	-	-	15.874
LAZIO	42.256	10.564	-	-	52.820
M.L. FORM. OCC.	97.200	-	-	-	97.200
M.L. AZ. INNOV.	25.300	-	-	-	25.300
M.L. RAFF. SIST.	16.540	-	-	-	16.540
TOTALE OB. 3	**486.640**	**86.902**	-	-	**573.542**

OBIETTIVO 4

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	723	181	-	371	1.275
PIEMONTE	10.154	2.539	-	5.207	17.900
LOMBARDIA	17.310	4.328	-	8.877	30.515
TRENTO	2.153	538	-	1.082	3.773
BOLZANO	1.776	444	-	865	3.085
FRIULI V.G.	3.895	974	-	1.913	6.782
VENETO	9.879	2.470	-	5.237	17.586
LIGURIA	3.189	797	-	1.635	5.621
EMILIA R.	13.858	3.465	-	7.107	24.430
TOSCANA	5.785	1.446	-	2.967	10.198
UMBRIA	2.245	561	-	1.134	3.940
MARCHE	3.120	780	-	1.600	5.500
ABRUZZO	1.914	478	-	982	3.374
LAZIO	8.617	2.154	-	4.419	15.190
M.L. RICONV.RIQ.	12.421	-	-	5.529	17.950
M.L. AZ. INNOV.	1.497	-	-	614	2.111
M.L. RAFF. SIST.	1.056	-	-	-	1.056
TOTALE OB. 4	**99.592**	**21.155**	-	**49.539**	**170.286**

97A4164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 maggio 1997.

Approvazione del progetto esecutivo primo lotto dei lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi». (Ordinanza n. 70).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza P.C.M. n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza P.C.M. n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Attesto che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi in due distinti lotti, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna -Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3: «Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Vista la propria precedente ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, con la quale è stato approvato, tra gli altri,

il progetto definitivo dell'opera «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi primo lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 5.700.000.000;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'«Ente» assunta in data 24 febbraio 1997 con il n. 85/97, di adozione del progetto esecutivo del primo lotto dell'opera «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», redatto dall'impresa Di Vincenzo S.p.a. di Caltanissetta, aggiudicataria dell'opera con un ribasso sulla base d'asta pari al 10,451%, corrispondente a L. 397.401.980, che presenta il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
A) Lavori		
A1) Importo lavori a corpo	3.802.525.881	
A2) Importo lordo by-pass	134.500.000	
A3) Sommando lavori lordi	3.937.025.881	
A4) A dedurre ribasso d'asta 10,451%	411.458.575	
A5) Restano i lavori al netto		3.525.567.306
B) Somme a disposizione		
B1) Espropriazioni	133.857.058	
B2) Oneri di allaccio telefonico	10.000.000	
B3) Oneri di allaccio linee Enel	170.000.000	
Sommano		313.857.058
C) Imprevisti		
C1) Imprevisti	177.902.038	
C2) Ribasso d'asta	411.458.575	
Sommano		589.360.613
D) Spese generali		
D1) Spese generali	410.907.652	410.907.652
E) IVA		
19% di A5 (lavori al netto)	669.857.788	
19% di A4 (ribasso d'asta)	78.177.129	
19% di B2	1.900.000	
19% di B3	32.300.000	
19% di D	78.042.454	
Sommano		860.307.371
IMPORTO COMPLESSIVO . . .		5.700.000.000

Visto il voto n. 350 del 9 aprile 1997 con il quale il Comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici ha espresso il competente parere ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che il quadro economico illustrato, evidenzia la necessità verificata in sede di progettazione esecutiva, della realizzazione di un «by pass» per il collaudo e l'attivazione provvisoria della centrale, comportante una spesa aggiuntiva di L. 134.500.000, sulla quale l'impresa ha concesso la stessa percentuale di ribasso del 10,451% corrispondente a L. 14.056.595, il cui maggior onere è da imputarsi a valere sulla voce imprevisti del quadro economico di cui alla predetta ordinanza n. 44/96;

Atteso altresì che, tale quadro economico non evidenzia il ribasso d'asta e tutte le conseguenti economie, quale somma da detrarre dall'importo complessivo messo a disposizione dell'«Ente» con l'atto di affidamento;

Atteso che con la citata ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, contestualmente all'approvazione commissariale del progetto definitivo dell'opera di che trattasi, si è proceduto ad approvare il quadro economico relativo, nonché ad esplicitare nel dispositivo della stessa ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 2 che: «....Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo ...»;

Visto l'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37/96, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Attesa conseguentemente la necessità che, in ragione di tutte le motivazioni suddette, il quadro economico dell'intervento di che trattasi deve essere così modificato:

	quadro economico	riduzioni	quadro economico modificato
A) Lavori			
A1) Importo lavori	3.802.525.881		
A2) A dedurre ribasso d'asta 10,451%		397.401.980	
A3) Importo aggiudicazione			3.405.123.901
A4) Importo by-pass	134.500.000		
A5) A dedurre 10,451% di A4		14.056.595	120.443.405
A6) Sommano lavori			3.525.567.306
B) Somme a disposizione			
B1) Espropriazioni	133.857.058		133.857.058
B2) Oneri di allaccio telefonico	10.000.000		10.000.000
B3) Oneri di allaccio Enel	170.000.000		170.000.000
Sommano			313.857.058
C) Imprevisti	177.902.038		177.902.038
D) Spese generali	410.907.652		410.907.652
E) IVA			
19% di A6 (lavori)	669.857.788		669.857.788
19% di A2 (ribasso di asta)	75.506.376	75.506.376	
19% di A5	2.670.753	2.670.753	
19% di B2	1.900.000		1.900.000
19% di B3	32.300.000		32.300.000
19% di D	78.072.454		78.072.454
Sommano			782.130.242
IMPORTO COMPLESSIVO	5.700.000.000	489.635.684	5.210.364.296

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 14 del 1° luglio 1996 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 5.700.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di

che trattasi nonché al primo versamento all'Ente della somma di L. 712.500.000 in conformità alla predetta ordinanza n. 44/96;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 489.635.684;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'«Ente», previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Tenuto conto del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - primo lotto» dell'importo complessivo di L. 5.210.364.296 così ripartito:

	quadro economico	riduzioni	quadro economico modificato
A) Lavori			
A1) Importo lavori	3.802.525.881		
A2) A dedurre ribasso d'asta 10,451%		397.401.980	
A3) Importo aggiudicazione			3.405.123.901
A4) Importo by-pass	134.500.000		
A5) A dedurre 10,451% di A4		14.056.595	120.443.405
A6) Sommano lavori			3.525.567.306
B) Somme a disposizione			
B1) Espropriazioni	133.857.058		133.857.058
B2) Oneri di allaccio telefonico	10.000.000		10.000.000
B3) Oneri di allaccio Enel	170.000.000		170.000.000
Sommano			313.857.058
C) Imprevisti	177.902.038		177.902.038
D) Spese generali	410.907.652		410.907.652
E) IVA			
19% di A6 (lavori)	669.857.788		669.857.788
19% di A2 (ribasso di asta)	75.506.376	75.506.376	
19% di A5	2.670.753	2.670.753	
19% di B2	1.900.000		1.900.000
19% di B3	32.300.000		32.300.000
19% di D	78.072.454		78.072.454
Sommano			782.130.2[illegible]2
IMPORTO COMPLESSIVO	5.700.000.000	489.635.684	5.210.364.296

Art. 2.

Realizzazione dell'opera e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di realizzare il primo lotto dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione dell'intervento, è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1701/8, ed intestata a «Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», l'importo complessivo di L. 5.210.364.296. Atteso che in attuazione della più volte citata ordinanza n. 44/96, è stata già accreditata all'«Ente» la somma di L. 712.500.000, quale primo versamento per i lavori di realizzazione dell'intervento di che trattasi, la residua somma di L. 4.497.864.296, verrà accreditata all'«Ente» con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 590.091.074 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.563.109.289 per spese sostenute nella misura di L. 1.042.072.859;

L. 1.563.109.289 per spese sostenute nella misura di L. 2.605.182.148;

L. 781.554.644 per spese sostenute nella misura di L. 4.168.291.437.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 44/96 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 9 maggio 1997

Il commissario governativo
Presidente della giunta regionale
della Sardegna
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
Assessore regionale dei lavori
pubblici
FADDA

97A4190

ORDINANZA 9 maggio 1997.

Approvazione del progetto esecutivo primo lotto dei lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». (Ordinanza n. 71).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza P.C.M. n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza P.C.M. n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Attesto che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'"Ente" quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi attraverso due distinti lotti, per l'importo di L. 50.000.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente protempore dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Vista la propria precedente ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996, con la quale è stato approvato, il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 12.944.496.695;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'«Ente» assunta in data 10 marzo 1997 con il n. 111/97, di adozione del progetto esecutivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto», redatto dall'impresa Hermes costruzioni S.r.l. di

Messina risultata aggiudicataria, con un ribasso sulla base d'asta pari al 10,83%, corrispondente a lire 1.042.059.932, il cui quadro economico è il seguente:

		in lire	in lire
A) Lavori			
A1) Importo lavori		9.621.975.362	
A2) A dedurre ribasso d'asta 10,83%		1.042.059.932	
A3) Importo aggiudicazione			8.579.915.430
B) Somme a disposizione			
B1) Espropriazioni	163.065.790		163.065.790
B2) Imprevisti	332.827.085		332.827.085
B3) Spese generali	853.255.588		853.255.588
B4) IVA			
19% di A3 (lavori)	1.630.183.932		1.630.183.932
19% di B3	162.118.561		162.118.561
IMPORTO COMPLESSIVO . . .			11.721.366.386

Atteso altresì che, tale quadro economico non evidenzia il ribasso d'asta, quale somma da detrarre messo a disposizione dell'«Ente» con l'atto di affidamento;

Atteso che con la citata ordinanza n. 47 del 1° luglio1996, contestualmente all'approvazione commissariale del progetto definitivo dell'opera di che trattasi, si è proceduto ad approvare il quadro economico relativo, nonché ad esplicitare nel dispositivo della stessa ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 2 che: «... Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono *automaticamente* decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo ...»;

Visto l'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37/96, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Attesa conseguentemente la necessità che, in ragione di tutte le motivazioni suddette, il quadro economico dell'intervento di che trattasi deve essere così modificato:

	quadro economico	riduzioni	quadro economico modificato
A) Lavori			
A1) Importo lavori	9.621.975.362		
A2) A dedurre ribasso d'asta 10,83%		1.042.059.932	
A3) Importo aggiudicazione			8.579.915.430
B) Somme a disposizione			
B1) Espropriazioni	163.065.790		163.065.790
B2) Imprevisti	315.906.075		315.906.075
B3) Spese generali	853.255.588		853.255.588
B4) IVA			
19% di A3 (lavori)	1.630.183.932		1.630.183.932
19% di A2 (ribasso di asta)	197.991.387	197.991.387	
19% di D	162.118.561		162.118.561
IMPORTO COMPLESSIVO	12.944.496.695	1.240.051.319	11.704.445.376

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 15 del 2 luglio 1996 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a lire 12.944.496.695 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché al primo versamento all'Ente della somma di L. 1.618.062.086 in conformità alla predetta ordinanza n. 47/96;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 1.240.051.319;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'«Ente», previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, e approvati:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto» dell'importo complessivo di L. 11.704.445.376 così ripartito:

	quadro economico	riduzioni	quadro economico modificato
A) Lavori			
A1) Importo lavori	9.621.975.362		
A2) A dedurre ribasso d'asta 10,83%		1.042.059.932	
A3) Importo aggiudicazione			8.579.915.430
B) Somme a disposizione			
B1) Espropriazioni	163.065.790		163.065.790
B2) Imprevisti	315.906.075		315.906.075
B3) Spese generali	853.255.588		853.255.588
B4) IVA			
19% di A3 (lavori)	1.630.183.932		1.630.183.932
19% di A2 (ribasso di asta)	197.991.387	197.991.387	
19% di D	162.118.561		162.118.561
IMPORTO COMPLESSIVO	12.944.496.695	1.240.051.319	11.704.445.376

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Realizzazione dell'opera e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, primo comma, secondo periodo, di attuare il primo lotto dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto», secondo il progetto dell'intervento, «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano», per l'importo complessivo di L. 11.704.445.376. Atteso che in attuazione della succitata ordinanza n. 47/96, è già stata accreditata all'«Ente» la somma di L. 1.618.062.086, quale primo versamento per i lavori di realizzazione dell'intervento di che trattasi, la residua somma di L. 10.086.383.290, verrà accreditata all'«Ente» con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.308.049.258 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 3.511.333.613 per spese sostenute nella misura di L. 2.340.889.075;

L. 3.511.333.613 per spese sostenute nella misura di L. 5.870.222.688;

L. 1.755.666.806 per spese sostenute nella misura di L. 9.363.556.300.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 47/96 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 9 maggio 1997

Il commissario governativo
Presidente della giunta regionale
della Sardegna
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
Assessore regionale dei lavori pubblici
FADDA

97A4191

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 maggio 1997.

Autorizzazione alla Sofid vita S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurazione nel ramo I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 29 luglio 1996 con la quale Sofid vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 9 maggio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sofid vita S.p.a.;

Dispone:

La Sofid vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4165

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1997.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - Assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla Levante assicurazioni S.p.a., in Genova.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vistoil decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Levante assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza con la quale la Levante assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - Assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 9 maggio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Levante assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Levante assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, viale Brigate Partigiane, 92/R, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - Assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4166

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996, e in particolare l'art. 4 «adeguamento dell'offerta formativa»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università in esecuzione del predetto piano di sviluppo 1994-1996, volta ad ottenere la istituzione, nell'ambito della facoltà di scienze politiche, del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, destinato a confluire nella seconda Università di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 24 del titolo III, titolo dedicato alla facoltà di scienze politiche, è così riformulato: «La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche e la laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali».

Art. 2.

Nel medesimo titolo III, dopo l'art. 28 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, concernenti l'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali.

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

Art. 29. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali è di quattro anni.

Art 30. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 31. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 32. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 40, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di 8.

Art. 33. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea dell'area statistica seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V del decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 34. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali comprende

insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di 22 ad un massimo di 24. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 40 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 32:

3 nell'area matematica;

1 nell'area probabilità;

3 nell'area statistica;

1 nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 37) e l'esame di laurea.

Art. 35. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 12 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito dello stesso regolamento, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 36. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 34 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 37. — La struttura didattica competente può stabilire che per il conseguimento della laurea lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 34. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 38. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 39. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 34, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area demografia;

1 insegnamento dell'area statistica sociale;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

1 insegnamento della sottoarea economia politica;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 40. — Sono discipline attivabili ai fini del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali le seguenti:

Area matematica:

algebra (A01B);

algebra lineare (A01B);

logica matematica (A01A);

geometria (A01C);

geometria e algebra (A01C);

analisi matematica (A02A);

analisi funzionale (A02A);
analisi superiore (A02A);
istituzioni di analisi matematica (A02A);
analisi numerica (A04A);
metodi numerici per l'ottimizzazione (A04A);
matematica generale (S04A).

Area probabilità:
calcolo delle probabilità (A02B);
processi stocastici (A02B);
statistica matematica (S01A) (A02B);
teoria dei giochi (A02B) (S04A);
teoria dell'affidabilità (A02B);
teoria delle code (A02B);
teoria delle decisioni (A02B);
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (S01A).

Area statistica:
analisi delle serie storiche (S01A);
analisi dei dati (S01A);
analisi statistica multivariata (S01A);
analisi statistica spaziale (S01A);
didattica della statistica (S01A);
piano degli esperimenti (S01A);
rilevazioni statistiche (S01A);
statistica (S01A);
statistica computazionale (S01A);
statistica matematica (S01A);
storia della statistica (S01A);
tecniche di ricerca e di elaborazione dati (S01A);
teoria dei campioni (S01A);
teoria dell'inferenza statistica (S01A);
teoria statistica delle decisioni (S01A);
modelli stocastici e analisi dei dati (S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche (S01B);
statistica e calcolo delle probabilità (S01B);
statistica per la ricerca sperimentale (S01B);
teoria e metodi statistici dell'affidabilità (S01B);
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (S01A).

Area statistica economica:
analisi statistico-economica territoriale (S02X);
classificazione e analisi dei dati economici (S02X);
contabilità nazionale (S02X);
gestione di basi di dati economici (S02X);
modelli statistici del mercato del lavoro (S02X);
modelli statistici di comportamento economico (S02X);
rilevazione e controllo dei dati economici (S02X);
serie storiche economiche (S02X);
statistica dei mercati monetari e finanziari (S02X);
statistica economica (S02X).

Area statistica aziendale:
analisi di mercato (S02X);
controllo statistico della qualità (S02X);
statistica aziendale (S02X);
statistica industriale (S02X).

Area demografia:
analisi demografica (S03A);
bio-demografia (S03A);
demografia (S03A);
demografia della famiglia (S03A);
demografia economica (S03A);
demografia regionale (S03A);
demografia sociale (S03A);
demografia storica (S03A);
modelli demografici (S03A);
politiche della popolazione (S03A);
rilevazioni e qualità dei dati demografici (S03A);
teorie della popolazione (S03A).

Area statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici (S03B);
modelli statistici del mercato del lavoro (S03B);
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico (S03B);
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B);
statistica del turismo (S03B);
statistica giudiziaria (S03B);
statistica per la ricerca sociale (S03B);
statistica psicometrica (S03B);
statistica sanitaria (S03B);
statistica sociale (S03B).

Area statistica biomedica:
antropometria (S01B);
epidemiologia (F01X);
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (F01X);
statistica applicata alle scienze biologiche (F01X) (S01B);
statistica medica e biometria (F01X);
statistica per l'ambiente (S01B).

Area informatica:
basi di dati (K05A);
fondamenti di informatica (K05A);
intelligenza artificiale (K05A);
sistemi informativi (K05A);
basi di dati e sistemi informativi (K05B);
informatica generale (K05B);
linguaggi di programmazione (K05B);
sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B);
programmazione (K05B);

statistica computazionale (S01A);

gestione di basi di dati economici (S02X);

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (S04A);

tecniche di ricerca e di elabarazione dei dati (S01A).

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

matematica per l'economia (S04A);

matematica per le scienze sociali (S04A);

metodi matematici per la gestione delle aziende (S04A);

teoria delle decisioni (S04A);

matematica per le decisioni della finanza aziendale (S04B);

modelli matematici per i mercati finanziari (S04B);

teoria matematica del portafoglio finanziario (S04B).

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni (S04B);

matematica attuariale (S04B);

matematica finanziaria (S04B);

statistica asssicurativa (S04B);

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni (S04B);

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali (S04B);

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita (S04B);

teoria del rischio (S04B).

Area ricerca operativa:

grafi e reti di flusso (A04B);

metodi e modelli per il supporto delle decisioni (A04B);

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione (A04B);

metodi e modelli per la pianificazione economica (A04B);

metodi e modelli per la pianificazione territoriale (A04B);

ottimizzazione (A04B);

programmazione matematica (A04B);

ricerca operativa (A04B);

tecniche di simulazione (A04B);

teoria dei giochi (S04A).

Area economia:

Sottoarea - Analisi economica ed econometria:

analisi economica (P01A);

econometria (P01E);

economia matematica (P01E);

tecniche di previsione economica (P01E).

Sottoarea - Economia politica:

economia politica (P01A);

istituzioni di economia (P01A);

macroeconomia (P01A);

microeconomia (P01A).

Sottoarea - Politica economica:

economia industriale (P01I);

economia applicata (P01B);

economia del lavoro (P01B);

politica economica (P01B).

Sottoarea - Economia pubblica e scienze delle finanze:

economia dell'ambiente (P01C);

economia della sicurezza sociale (P01C);

economia pubblica (P01C);

economia sanitaria (P01C);

scienze delle finanze (P01C).

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

economia agraria (G01X);

economia della popolazione (P01B);

economia dello sviluppo (P01H);

economia dei paesi in via di sviluppo (P01H);

economia regionale (P01J);

pianificazione economica territoriale (P01J);

geografia della popolazione (M06B);

geografia economica (M06B);

geografia politica ed economica (M06B);

progammazione dello sviluppo e assetto del territorio (H14A);

teoria dello sviluppo economico (P01H).

Area aziendale:

finanza aziendale (P02C);

gestione della produzione e dei materiali (P02B);

marketing (P02B);

ragioneria generale ed applicata (P02A);

revisione aziendale (P02A);

organizzazione aziendale (P02D);

organizzazione dei sistemi informativi aziendali (P02D);

analisi e contabilità dei costi (P02A);

economia aziendale (P02A);

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);

economia delle aziende di assicurazione (P02E);

economia degli intermediari finanziari (P02E);

metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A).

Area giuridica:

diritto di famiglia (N01X);

diritto privato dell'economia (N05X);

istituzioni di diritto privato (N01X);

diritto commerciale (N04X);

diritto delle assicurazioni (N05X);
diritto commerciale internazionale (N04X);
diritto degli intermediari finanziari (N05X);
legislazione bancaria (N05X);
diritto pubblico dell'economia (N05X);
diritto regionale e degli enti locali (N09X);
istituzioni di diritto pubblico (N09X);
contabilità di Stato (N10X);
sociologia del diritto (Q05F);
diritto delle Comunità europee (N14X);
diritto internazionale (N14X).

Area sociologia:

Sottoarea - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
metodi quantitativi per le scienze sociali (Q05A);
politica sociale (Q05A);
sociologia (Q05A);
teoria e metodi della pianificazione sociale (Q05A).

Sôttoarea - Sociologia applicata:

sociologia della comunicazione (Q05B);
sociologia della famiglia (Q05B);
organizzazione dei servizi sociali (Q05A);
relazioni industriali (N07X);
sociologia del lavoro (Q05C);
sociologia dell'organizzazione (Q05C);
sociologia dello sviluppo (Q05C);
sociologia economica (Q05C);
sociologia industriale (Q05C);
sociologia dei paesi in via di sviluppo (Q05C);
sociologia dell'ambiente (Q05D);
sociologia urbana e rurale (Q05D);
sociologia dei movimenti collettivi (Q05E);
sociologia politica (Q05E);
sociologia della devianza (Q05G).

Area scienze biologiche e antropologiche:

antropometria (S01B);
biometria (S01B);
metodologia statistica in agricoltura (S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (S01B);
statistica informatica applicata alla produzione animale (S01B);
antropologia (E03B);
biologia di popolazioni umane (E03B);
ecologia umana (E03B);
genetica (E11X);
genetica di popolazioni (E11X);
antropologia sociale (M05X);
antropologia economica (M05X).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 maggio 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A4189

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 3-*bis*, 9-*bis* e 13-*bis*, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale

pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 2.

Anticipo d'imposta

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

«*211.* I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;

b-bis) *non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.*

211-bis. *Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.*

211-ter. *Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.*

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.».

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, *da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 3.

Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio *dal 29 marzo al 30 giugno 1997* e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età *o di servizio* previsti dagli ordinamenti di appartenenza, *per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,* per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. *Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.*

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

Art. 3-*bis*.
Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. *Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:*

«181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali».

2. *Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: «Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento».*

3. *L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato.*

Art. 4.
Disposizioni in materia di condono previdenziale

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella *A* allegata al presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi

omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

4-bis. *Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.*

5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

6-bis. *Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.*

Art. 5.

Disposizioni varie di contenimento

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, *ed agli enti pubblici economici* di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto *e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.* Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

3. *In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.*

Art. 6.

Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,* oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«*56-bis.* Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali *dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.*».

3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *sono inseriti i seguenti:*

«*58-bis.* Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. *I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.*

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità».

4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di otte-

nere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori *secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;* deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere *mutui ipotecari* a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.

2-bis. *Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti.*

Art. 8.

Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere, *al fine di realizzare celermente i relativi incassi,* alla cessione dei *relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione,* che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

1-bis. *Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.*

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 9.

Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione

1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposi-

zioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

Art. 9-bis.

Norme in materia di entrata

1. *I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.*

2. *All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:*

«75-bis. *Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese*».

3. *Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

4. *I soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-*bis*, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-*bis* commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.*

5. *Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.*

6. *Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:*

a) *con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;*

b) *con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.*

7. *Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.*

8. *Il pagamento delle somme di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.*

9. *Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:*

a) *per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;*

b) *per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.*

10. *Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.*

11. *In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.*

12. *Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.*

13. *Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.*

14. *Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-*quinquies *dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-*nonies *dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.*

15. *L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.*

16. *La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.*

17. *Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.*

18. *L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.*

19. *Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-*bis *del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.*

20. *All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:*

«Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4,

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta».

21. *Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

22. *Il termine previsto dall'articolo 2-*nonies *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.*

23. *Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998.*

Art. 10.

Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici

1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.

Art. 11.

Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera *a)* è abrogata;

b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

«*n-bis)* gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.»;

c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;

d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a), b), c)* e *n-bis),* o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere *a)* e *b),* e da quelli indicati nelle successive lettere da *c)* a *i-bis)* ove ne ricorrano i presupposti.»;

e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.»;

e-bis) *nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: «e le detrazioni previste nell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso».*

1-bis. *Le disposizioni di cui alla lettera* e-bis *del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.*

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.»;

b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.»;

c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: «formalità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.»;

d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: «ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «e versate direttamente dagli eredi e dai legatari».

3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera *n-bis),* e 30 comma 1, lettera *i-bis),* del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1° gennaio 2003.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis),* del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera *e),* è prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-*bis,* con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 12.

Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collet-

tivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.

Art. 13.

Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese *per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia,* secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. *Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE.* Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, *alla quale sono allegati* la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, *in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,* nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

3-bis. *Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.*

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) le tipologie di spesa ammissibili;

b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità d restituzione.

5. *Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi.* Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli

con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari al lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

— Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

— Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

— Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13-*bis*.

Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA

1. *Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «dell'avvio», introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera* c-bis), *del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.*

Art. 14.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate *tributarie* derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 4, comma 2)

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.

N. Rate Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,039241	—	0,039241	0,960759
2	0,028032	0,011209	0,039241	0,932727
3	0,028359	0,010882	0,039241	0,904368
4	0,028690	0,010551	0,039241	0,875678
5	0,029024	0,010217	0,039241	0,846654
6	0,029363	0,009878	0,039241	0,817291
7	0,029705	0,009536	0,039241	0,787586
8	0,030052	0,009189	0,039241	0,757534
9	0,030403	0,008838	0,039241	0,727131
10	0,030757	0,008484	0,039241	0,696374
11	0,031116	0,008125	0,039241	0,665258
12	0,031479	0,007762	0,039241	0,633779
13	0,031846	0,007395	0,039241	0,601933
14	0,032218	0,007023	0,039241	0,569715
15	0,032594	0,006647	0,039241	0,537121
16	0,032974	0,006267	0,039241	0,504147
17	0,033359	0,005882	0,039241	0,470788
18	0,033748	0,005493	0,039241	0,437040
19	0,034142	0,005099	0,039241	0,402898
20	0,034540	0,004701	0,039241	0,368358
21	0,034943	0,004298	0,039241	0,333415
22	0,035351	0,003890	0,039241	0,298064
23	0,035763	0,003478	0,039241	0,262301
24	0,036180	0,003061	0,039241	0,226121
25	0,036602	0,002639	0,039241	0,189519
26	0,037030	0,002211	0,039241	0,152489
27	0,037462	0,001779	0,039241	0,115027
28	0,037899	0,001342	0,039241	0,077128
29	0,038341	0,000900	0,039241	0,038787
30	0,038787	0,000454	0,039241	0,000000
	1,000000	0,177230	1,177230	

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 5, comma 2)

RIDUZIONI DI CASSA

Capitoli	(in miliardi di lire)
Presidenza:	
Cap. 1232 - Fondo integrazioni tariffarie postali	150
Cap. 7900 - Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, ecc.	50
	200
Tesoro:	
Cap. 4633 - Contratti di servizio e di programma FF.SS.	267
Cap. 9012 - Fondo da ripartire, ecc. aree depresse, ecc.	600
	867
Difesa:	
Cap. 4011 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	105
Cap. 4031 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	77
Cap. 4051 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	168
	350
Risorse agricole:	
Cap. 7451 - Contributi per la costituzione della Cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, ecc.	40
Industria:	
Cap. 7054 - Contributo all'ENEA, ecc.	50
TOTALE GENERALE ...	1.467

97A4294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in El Ferrol e modificazione circoscrizionale territoriale del vice consolato onorario in La Coruña (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in El Ferrol (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del vice consolato di La Coruña (Spagna) è modificata come segue: le province di La Coruña e Lugo.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A4176

Modificazione dipendenza del vice consolato onorario in Maseru (Lesotho)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Maseru (Lesotho), con circoscrizione in territorio del Lesotho, è posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa).

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A4177

Istituzione del vice consolato onorario in Basseterre (St. Kitts e Nevis)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Basseterre (St. Kitts e Nevis) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo con circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4178

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Dante Mario Gabriel Pucci, console onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'ambasciata d'Italia in La Paz;

2) atti di notifica a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del consolato onorario, dando comunicazione all'autorità italiana competente e per conoscenza all'ambasciata d'Italia in La Paz, dell'esito della stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4179

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Monterrey (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Vittorio Mellone, console onorario in Monterrey (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli gli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificazioni di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4180

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sarasota (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Richard Harold Storm, vice console onorario in Sarasota (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aero mobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Miami;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di visti a cittadini stranieri che risiedano nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) sulla base dei documenti esistenti agli atti dell'ufficio consolare onorario o dopo aver esperito gli accertamenti che risultino necessari, dandone tempestiva comunicazione al consolato generale d'Italia in Miami;

9) rilascio di vidimazioni e legalizzazioni; vidimazioni di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito; autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

10) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

11) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, previa autorizzazione scritta del consolato generale d'Italia in Miami;

12) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti concernenti la leva;

13) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

14) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4172

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Gaborone (Botswana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Ada Torello Viera, vice console onorario in Gaborone (Botswana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Lusaka;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka delle richieste di rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4173

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cefalonia (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Anna-Maria Mingardi, agente consolare in Cefalonia (Grecia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

2) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato d'Italia in Atene;

3) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato d'Italia in Atene:

4) autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4174

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Maturin (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovany Salvador Fiorello, agente consolare onorario in Maturin (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7 autentica delle firme apposte su atti amministrativi nonché di quelle apposte in calce a scritture private;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: DINI

97A4175

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Sasso Poiano» sita nei comuni di Caravate e Sangiano.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano n. 3/97 del 24 marzo 1997, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Sasso Poiano», sita in territorio dei comuni di Caravate e Sangiano, provincia di Varese, intestata alla Colacem S.p.a., con sede in Gubbio (Perugia), via della Vittorina n. 60, è rinnovata di anni ventiquattro; con il medesimo provvedimento ne viene contestualmente disposta la riduzione di area.

97A4184

Trasferimento della sede sociale della società «Veritas - Società fiduciaria e di revisione aziendale S.r.l.», in Padova

Con decreto ministeriale 21 maggio 1997, il decreto interministeriale 22 aprile 1983 con il quale la società «Veritas - Società fiduciaria e di revisione aziendale S.r.l.», con sede in Padova , è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione, è modificato per quanto riguarda la sede sociale trasferita da Padova a Roma.

97A4181

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica all'Aero club volovelistico Lariano

Con decreto ministeriale n. 1/15 del 2 gennaio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione, ha riconosciuto la personalità giuridica all'Aero club volovelistico Lariano di cui all'atto costitutivo in data 16 luglio 1990, a rogito notarile n. 100915 di repertorio e n. 7686 di raccolta del dott. Pier Luigi Donegana notaio in Oggione e ne è approvato il relativo satuto.

97A4182

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 maggio 1997

Dollaro USA	1682,01
ECU	1927,25
Marco tedesco	988,84
Franco francese	292,76
Lira sterlina	2750,09
Fiorino olandese	878,79
Franco belga	47,900
Peseta spagnola	11,680
Corona danese	259,59
Lira irlandese	2541,85
Dracma greca	6,177
Escudo portoghese	9,772
Dollaro canadese	1216,29
Yen giapponese	14,530
Franco svizzero	1186,18
Scellino austriaco	140,50
Corona norvegese	237,67
Corona svedese	219,04
Marco finlandese	327,86
Dollaro australiano	1284,38

97A4295

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla società Terme di S. Andrea S.p.a., a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata «Fonte Chiara», in Milano.

Con determinazione n. 000964 del 19 febbraio 1997 del direttore generale sanità e servizi sociali la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede legale in Milano, via G. Belli n. 14, e stabilimento in S. Andrea Bagni di Medesano, via Giovanni XXIII (Parma), codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Fonte Chiara» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità comunque non superiore a 2 litri.

97A4185

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, con determinazione d'urgenza n. 22 in data 14 maggio 1997, che sarà sottoposta a convalida nella prossima riunione di giunta, ha nominato, ai sensi del predetto art. 8, con decorrenza 15 maggio 1997 il segretario generale, dott. Mauro Temperelli, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dott. Giuseppe Salvatore.

97A4186

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: F07D «gastroenterologia», comprendente la omonima disciplina;

due posti per il settore scientifico disciplinare: F07E «endocrinologia», comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, una per ciascun posto, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italina.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4187

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 30 aprile 1997 concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 nella regione Veneto, provincia di Treviso. (Ordinanza n. 2259)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(Ordinanza n. *2259*)», leggasi: «(Ordinanza n. *2559*).

97A4188

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 440.000**
- semestrale .... **L. 250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 360.000**
- semestrale .... **L. 200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 92.500**
- semestrale .... **L. 60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 236.000**
- semestrale .... **L. 130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 92.000**
- semestrale .... **L. 59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 231.000**
- semestrale .... **L. 126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 950.000**
- semestrale .... **L. 514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... **L. 850.000**
- semestrale .... **L. 450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11